



# COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

[www.comune.conzadellacampania.av.it](http://www.comune.conzadellacampania.av.it) - e-mail: [conzacampania@libero.it](mailto:conzacampania@libero.it)

Prot. n. 3537 del 25/03/2020

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI  
A TUTTI I DIPENDENTI

E p.c.

Al Sindaco  
Agli Assessori  
Ai Consiglieri Comunali  
Al Revisore dei Conti  
All'OIV  
Alle OOSS  
Alla RSU

LORO SEDI

**OGGETTO:** DIRETTIVA – Misure organizzative per assicurare l'attività degli uffici e l'erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – articolo 87 del DL 70/2020 – organizzazione lavoro agile

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla precedente DGC n. 20 del 09.03.2020 e n. 23 del 16.03.2020 sull'argomento, si espone quanto segue.

Tutte le disposizioni statali e regionali e le direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione fino ad oggi emanate relativamente all' "Emergenza Coronavirus" hanno previsto che le pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso lo svolgimento delle prestazioni lavorative, "in forma agile", quale modalità flessibile della prestazione lavorativa del proprio personale dipendente prevista dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla incolumità dell'azione amministrativa, "in forma ordinaria".

Si premette, al nucleo della circolare, una carrellata delle disposizioni emanate sinora utili a ricostruire tutti i presupposti dell'ultima disposizione normativa di cui all'art 87 del D.L. 18 del 17.03.2020.

Con circolare n. 1/2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa) – indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 – in seguito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) – sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.

**Tra le misure** e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- ✓ del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- ✓ dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazione e documenti;
- ✓ del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- ✓ del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- ✓ dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Anche nel decreto del **Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020** concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.

**Con DPCM 4 marzo 2020** sono state introdotte "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 " prevedendo all'art. 1 – lettera n) che : " la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

**Con DPCM 8 marzo 2020** sono stati adottate ulteriori misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure specifiche tra cui quelle dell'art. 1 lett. e) che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

**Con DPCM 11 marzo 2020** all'art.1 , comma 6, è stato previsto "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni,

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

**Con Direttiva n. 2 marzo 2020** del Ministro della Pubblica Amministrazione con ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652”, è stato ulteriormente previsto:

- ✓ al punto 3 cpv “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”: In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”;
- ✓ relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale;
- ✓ la possibilità, già chiarita, nella citata circolare n. 1 del 2020, di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

**Con direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017**, recante “Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” e **direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020** con oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n.6 del 2020” si precisa, tra l'altro, che, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

**Con Legge n. 81 del 2017** all'articolo 18, comma 3, viene previsto che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti e viene, altresì, introdotto il concetto di lavoro agile inteso come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

**Con Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione** avente ad oggetto: *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*, nel richiamare l'evoluzione normativa su tale tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa, al punto 3 si stabilisce quanto segue: "Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- a) del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- b) dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- c) del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- d) del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- e) dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance";

**Con circolare prot. n. 2335 del 12 marzo 2020 dell'Aran** venivano stabilite disposizioni interne per l'attuazione del DPCM 11/03/2020 che prevede lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

**Con direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione** avente ad oggetto: "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si specifica che:

- *Le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il*

*ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.*

- *Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.*
- *Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.*
- *Le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.*
- *Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.*
- *Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.*
- *Le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.*
- *Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici.*
- *Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).*

- *Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.*
- *Inoltre, le amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

**Con il cd. "Decreto Cura Italia",** pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 87 si ribadisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle amministrazioni (arrivando ad autorizzare, quando non sia possibile, l'esenzione dal servizio retribuita -ad eccezione dell'indennità di mensa) e che la presenza negli uffici è da riservarsi solo e soltanto ai casi in cui sia necessaria per assicurare le attività ritenute indifferibili anche in funzione dell'emergenza.

La norma che va letta in coordinato con il disposto dei successivi artt. 103 e 104 ai fini del corretto esercizio del potere di individuare quali siano le attività indifferibili (la validità di tutti i documenti di riconoscimento ed identità, anche scaduti, è prorogata fino al 31/8/2020; tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi scaduti e in scadenza dal 31/1 al 15/4 conservano la loro validità fino al 15/6; non si tiene conto del periodo 23/2-15/4 nel computo di qualsivoglia termine relativo a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/2 e per il periodo corrispondente sono prorogati o differiti i termini di formazione del "silenzio").

Anche il Ministero della Salute, in tema, ha emanato una serie di ordinanze in materia di emergenza COVID-19

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020);
- l'Ordinanza del Ministero salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);
- l'Ordinanza del Ministero salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Anche la Regione Campania ha emanato attraverso il Presidente De Luca una serie di ordinanze in materia di emergenza COVID-19:

- a) **Ordinanza n. 1 del 24.02.2020** avente ad oggetto: “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”;
- b) **Ordinanza n. 2 del 26.02.2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- c) **Ordinanza n. 3 del 26.02.2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- d) **Ordinanza n. 4 del 26.02.2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- e) **Ordinanza n.7 del 06.03.2020** avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL – Sospensione temporanea delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale;
- f) **Ordinanza n.08 del 08/03/2020** avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania
- g) **Ordinanza n.15 del 13/03/2020** avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL”;
- h) **Ordinanza n. 16 del 13/3/2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i) **Ordinanza n.17 del 15/03/2020** avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Disposizioni relative al Comune di Ariano Irpino”;
- j) **Ordinanza n. 18 del 15/3/2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (Sa)”;
- k) **Ordinanza n. 19 del 20/3/2020** avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, co. 3 della L. 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica”;

- 1) **Ordinanza n. 20 del 22/3/2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania";

In questo panorama di emergenza e normative stringenti che impongono il rigido rispetto delle regole anche i dipendenti dell'Amministrazione di Conza della Campania sono stati indirizzati verso il lavoro agile, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla normativa d'eccezione sull'emergenza sanitaria COVID – 19

A tal proposito:

- ✓ Veniva contattata immediatamente la ditta di gestione del programma degli atti amministrativi;
- ✓ Veniva emanata ordinanza sindacale n. 3 del 09/03/2020 con ad oggetto: "**ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI IN RELAZIONE ALL'EMANAZIONE DEL DPCM DEL 08.03.2020 – DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI, IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI**";
- ✓ Veniva emanata ordinanza sindacale n. 4 del 09/03/2020 con ad oggetto: "**ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**";
- ✓ Venivano individuati i seguenti servizi essenziali
  - a) *Attività della protezione civile (tramite il COC);*
  - b) *Attività della polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;*
- ✓ Venivano individuati i seguenti servizi da rendere previa richiesta:
  - a) *Attività urgenti dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (previo appuntamento);*
  - b) *Attività urgenti dei servizi sociali (previo appuntamento);*
  - c) *Attività del protocollo comunale (previo appuntamento per le consegne manuali);*
- ✓ *veniva stabilito altresì:*
  - *l'adozione da parte dei dipendenti di tutte le precauzioni necessarie e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;*
  - *che tutte le restanti attività saranno erogate in modalità agile, sotto la vigilanza e monitoraggio dei responsabili di settore, coordinati e coadiuvati dal Segretario Comunale, cui si demanda la emissione di una direttiva, sentiti i responsabili, finalizzata all'attivazione del lavoro agile emergenziale;*

- *che in alternanza allo svolgimento di attività in modalità agile, il Segretario Comunale qualora possibile, disponga il collocamento in congedo ordinario per il periodo 13-25 marzo - ed in caso di necessità anche fino al 3 aprile- dei dipendenti, che hanno ferie arretrate maturate fino al 31.12.2019;*
- *che sia assicurata dai responsabili di settore, coordinati dal segretario comunale la presenza in ufficio di almeno un dipendente per ciascun giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, ferma la reperibilità dei dipendenti;*

*d) di dare atto che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, conseguentemente pertanto, i dipendenti assegnati al COC, dovranno garantire la presenza a garantire l'assolvimento delle relative funzioni, se pur non in necessaria compresenza".*

- ✓ veniva emanata l' informativa ai dipendenti (prot. n. 1446 del 09/03/2020) ad oggetto: "Misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID19";

A questo punto, a seguito della emanazione del DL Cura Italia n. 18/2020 e soprattutto dell'art 87, lo scenario è completamente modificato, cioè non è più una norma di natura eccezionale - quale quella di un DPCM - a prevedere una modalità di lavoro diversa da quella prevista dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive della Funzione Pubblica e dai CCNL di prestazione dell'attività lavorativa, ma è la legge. Di fatti il comma 1 dell'art. 87 prevede che: **"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa"**

Conseguentemente, le Pubbliche Amministrazione, e dunque anche il Comune di Conza della Campania, così come previsto nei successivi punti e commi dell'art. 87:

- a) organizzano il lavoro agile di tutti i dipendenti
- b) eccezionalmente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- c) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il comma 2 dell'art 87 prosegue così disponendo: "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione".

A tal proposito è fondamentale tener presente le 11 raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone personali quando lavorano da casa, basate sulle raccomandazioni elaborate dal Cert-PA di AgID, sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni fissate dalla circolare 17 marzo 2017,

n. 1/2017, al fine di supportare le PA e i lavoratori Pubblici e sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando utilizzano dotazioni personali.

- “ - Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione*
- Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto*
- Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo*
- Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati*
- Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione*
- Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali*
- Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro*
- Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette*
- Utilizza l'accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette*
- Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)*
- Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa”;*

Il successivo comma 3 dell'art.87 recita: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Quindi, è obbligatorio organizzare il lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eventuali decisioni in senso non conforme alle citate disposizioni, oltre che incomprensibili, esporrebbero i Responsabili di Servizio al rischio di gravi responsabilità amministrative, civili e penali.

In relazione a quanto sopra descritto, al suddetto art 87 del DL. 70/2020 ed alla Direttiva n. 2 marzo 2020 per tutti i dipendenti del Comune è attivata la modalità ordinaria del lavoro agile fino al prossimo 3 aprile salvo proroga, fatta eccezione per coloro che espletano attività nell'ambito di servizi indifferibili da rendere in presenza che andrà comunque sottoposta a rotazione.

E' fatta salva l'attività di LAE già in corso, a seguito della DGC n. 23 del 16.03.2020 ed in conformità alla normativa emergenziale trattandosi di assolvimento di norme di natura emergenziale a tutela della salute pubblica in conformità all'art. 32 Cost base delle d'essere.

Per il prosieguo i responsabili dei settori ed i lavoratori dovranno attenersi alla presente direttiva, come emanata dalla sottoscritta in accordo con gli stessi e con il Sindaco.

Nella presente direttiva le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- Negli uffici ci devono essere solo i Responsabili di Servizio che assicureranno le attività che la Giunta Comunale ha ritenuto “indifferibili” e da rendere in presenza;
- Il lavoro agile è la modalità ordinaria, normale, di svolgimento della prestazione lavorativa. Ogni azione per dare questa possibilità è valida: utilizzo del pc di proprietà del dipendente, utilizzo di un pc fornito dall’ente, spostamento a cura dell’ente del pc dall’ufficio a casa del dipendente;
- Se tutto ciò non è possibile si provvederà ad utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, banca delle ore, della rotazione o altri istituti.
- Coloro che sono fisicamente presenti in ufficio saranno soggetti a rotazione
- Nel concetto di “rotazione” rientra anche la modifica temporanea della mansioni.
- Nel concetto di “ferie pregresse” rientrano quelle maturate e non godute riferite ad anni precedenti. Nel concetto di “congedo” rientrano le ferie dell’anno in corso. Sotto quest’ultimo aspetto delle ferie ricordo che è dovere del datore di lavoro programmare le ferie e pertanto anche successivamente alla organizzazione del lavoro agile si potrà ricorrere almeno a parte delle ferie 2020.
- solo allorquando non ci fossero altre soluzioni allora si potrà “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

Si invita, pertanto

- a) il responsabile del servizio personale a ricognire le ferie godute ed a godersi dei dipendenti e
- b) i Responsabili di Servizio a predisporre, ognuno per i sui dipendenti, un piano straordinario per il recupero delle stesse legato all’emergenza Covid – 19 da sottoporre al Segretario Comunale che provvederà ad assegnarle con atto formale cogente

Verranno assicurati in ogni caso i servizi indifferibili da rendere in presenza fisica anche a seguito di semplice richiamo urgente al rientro del dipendente in ferie o lavoro agile.

I responsabili di Servizio devono, altresì, tenere presente che in base al cd “Decreto Cura Italia”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18:

- Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104): *“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.*
- Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): *“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità*

*sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9*;

- Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario): *"3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"*.

Quest'ultima misura deve essere considerata come residuale, rispetto alle altre prescritte dalla normativa emergenziale a tutela del lavoratore.

Sul punto utile è stata la sintetica illustrazione fornita dall'INPS con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 ad oggetto: *"Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting"*;

Rammento che la circolare 1/2020 della Funzione Pubblica ed il punto 9 della Direttiva n. 2/2020 invitano le amministrazioni pubbliche a comunicare al Dipartimento, via PEC al seguente indirizzo: [protocollofdp@mailbox.governo.it](mailto:protocollofdp@mailbox.governo.it), tutte le misure organizzative adottate in emergenza COVID-19.

**Data, 25.03.2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Maria Luisa Dovetto

*Documento firmato digitalmente agli atti dell'Ente*

